



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 giugno 2019 n.107

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Visto l'articolo 7 della Legge 31 luglio 2009 n.107;

Visto l'articolo 59, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 13 giugno 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELLE NORME IN MATERIA DI CONCORSI E SELEZIONI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di intervento)

1. Il presente decreto delegato modifica la Legge 31 luglio 2009 n.107 ed il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106, nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 7 della medesima Legge n.107/2009 e di cui all'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, allo scopo di semplificare e rendere maggiormente celeri i procedimenti selettivi, di valorizzare le esperienze formative, anche preventive, e l'aggiornamento professionale dei candidati nonché di regolare il reclutamento a tempo indeterminato di personale da inquadrarsi in profili di ruolo (PDR) sino al terzo grado di cui all'Allegato A al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67.

2. Il presente decreto delegato apporta, altresì, modifiche al Decreto Delegato n.67/2016 con riferimento alle disposizioni relative all'obbligo di preventiva emissione di concorsi interni per la copertura di PDR dal II al VI grado di cui all'Allegato A al predetto Decreto Delegato n.67/2016 nonché integrazioni al Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78 volte ad incentivare l'effettuazione di docenze interne nell'ambito di corsi ed iniziative formative organizzate dall'Amministrazione o, comunque, svolte nell'interesse della stessa.

3. Il presente decreto detta, infine, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, norme di raccordo con le disposizioni della medesima Legge n. 188/2011 con riferimento agli ambiti indicati nel precedenti commi.

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 107/2009

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della Legge n. 107/2009)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 107/2009 è così modificato:
“a) essere cittadini della Repubblica oppure essere residenti in territorio sammarinese;”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 della Legge n. 107/2009)

1. L'articolo 17, comma 2 della Legge n. 107/2009 è così modificato:
“2. La Commissione inoltra al Dipartimento della Funzione Pubblica o al competente ufficio preposto alla gestione del personale la graduatoria di merito, la relazione finale ed ogni altro documento afferente il concorso.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della Legge n. 107/2009)

1. All'articolo 21, comma 1 della Legge n. 107/2009 è soppressa l'espressione “al relativo inquadramento nel profilo di ruolo e nel livello retributivo corrispondente”.
2. All'articolo 21, comma 3 della Legge n.107/2009 è soppressa l'espressione “entro trenta giorni dalla data del ricevimento, e qualora il termine per l'assunzione in servizio sia inferiore a trenta giorni”.
3. A seguito dell'articolo 21, comma 3 della Legge n.107/2009 è aggiunto il seguente comma:
“3bis. Qualora il candidato sia rinviato a giudizio o condannato in via non definitiva per un reato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la nomina ed il termine per l'assunzione del servizio sono sospesi sino alla sentenza definitiva. In tal caso, il PDR oggetto della procedura concorsuale è temporaneamente coperto con la modalità e gli effetti di cui all'articolo 12, commi 7 e 8 del Decreto Delegato n. 78/2018.”.
4. All'articolo 21 della Legge n. 107/2009 è aggiunto il seguente comma:
“5bis. Il candidato idoneo che rinunci a più di due nomine su profilo di ruolo e relativa assegnazione ad Unità Organizzativa, anche se non individuata nel bando di concorso, è collocato in ultima posizione nella graduatoria finale.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n. 107/2009)

1. Dopo l'articolo 24, comma 2, terzo periodo della Legge n.107/2009 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le procedure di concorso siano volte all'accertamento dell'idoneità dei candidati a ricoprire il profilo di ruolo ricercato e previsto nel bando senza indicazione dell'Unità Organizzativa di assegnazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, la valutazione del periodo di prova verterà anche sul livello di conoscenza acquisto dal dipendente con riferimento alla normativa afferente all'Unità Organizzativa di prima assegnazione.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 25 della Legge n.107/2009)

- 1 L'articolo 25 della Legge n.107/2009 è così modificato:

“Art. 25

(Inquadramento)

1. Il dipendente che consegna un giudizio positivo sul servizio prestato nel periodo di prova, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, è inquadrato nel pertinente profilo di ruolo a mente dell'articolo

56 della Legge n.188/2011 mediante provvedimento assunto dal competente Dirigente di cui all'articolo 47, comma 1 della medesima legge.”.

Art. 7
(Delega di funzioni)

1. Le funzioni previste dagli articoli 4, 6, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della Legge n. 107/2009 e dagli articoli 3, 17, 18 e 37 del Decreto Delegato n.106/2012 possono essere delegate, per quanto di rispettiva competenza, dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica o dal Dipartimento Funzione Pubblica agli uffici preposti alla gestione del personale nel Settore Pubblico Allargato o ai Capi del Personale.

CAPO III
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 106/2012

Art. 8
(Modifiche all'articolo 5 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. All'articolo 5, comma 1 del Decreto Delegato n. 106/2012 è aggiunto il seguente periodo:
“Il bando può prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi elettronici di recapito certificato di cui ai Decreti Delegati 11 aprile 2016 n.46 e 26 luglio 2018 n.92 ai fini della trasmissione della domanda, delle comunicazioni e dei provvedimenti relativi al procedimento selettivo.”.

2. L'articolo 5, comma 2, secondo periodo del Decreto Delegato n.106/2012 è così modificato:
“Le eventuale irregolarità sono sanabili ai sensi della normativa vigente entro il giorno lavorativo antecedente la data della prima prova del concorso o selezione; la predetta facoltà di regolarizzazione della domanda non si applica con riferimento alle dichiarazioni, documenti ed informazioni previste dal bando a pena di irricevibilità ed inammissibilità della domanda.”.

3. L'articolo 5, comma 3 del Decreto Delegato n.106/2012 è così modificato:

“3. La domanda può essere:

- a) inviata, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, per le vie postali all'indirizzo indicato nel bando per mezzo di raccomandata a/r; in tale caso fa fede la data del timbro postale, ferma restando l'irricevibilità di domande pervenute oltre i trentacinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
- b) presentata, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, direttamente alla Direzione Generale della Funzione Pubblica o al diverso ufficio eventualmente indicato nel bando, in seguito denominati “ufficio procedente” che rilascia una ricevuta;
- c) se previsto dal bando, inviata mediante servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 e successive modifiche. ”.

Art. 9
(Modifiche all'articolo 9 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:

“Art. 9
(Adempimenti preliminari)

1. Entro i quindici giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio procedente verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle stesse, assumendo i conseguenti provvedimenti.

2. In caso di incertezza circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, l'ufficio procedente può ammettere il candidato con riserva.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e comunicati tempestivamente ai candidati tramite lettera raccomandata a/r oppure tramite i servizi elettronici di recapito certificato di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso amministrativo e giurisdizionale a norma di legge.
4. L'ufficio procedente comunica, con preavviso di almeno due giorni lavorativi, al Comitato Sindacale per le procedure di selezione la data e l'orario di svolgimento delle operazioni di verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande, allo scopo di consentire la partecipazione del medesimo Comitato alle predette operazioni.
5. L'ufficio procedente trasmette alla Commissione Giudicatrice l'elenco dei candidati ammessi entro trentacinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, riportando il motivo di eventuali ammissioni con riserva. La riserva è sciolta dalla Commissione Giudicatrice prima dell'inoltro della graduatoria di merito, della relazione finale e di ogni altro documento afferente il concorso al Dipartimento della Funzione Pubblica o al competente ufficio preposto alla gestione del personale.
6. La Commissione Giudicatrice, entro i successivi dieci giorni dalla trasmissione dell'elenco, procede a:
 - a) fissare la data di svolgimento delle prove. Il calendario delle prove è comunicato tempestivamente ai candidati tramite lettera raccomandata a/r oppure tramite i servizi elettronici di recapito certificato di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo;
 - b) segnalare eventuali situazioni di incompatibilità fra i componenti della stessa e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della Legge 31 luglio 2009 n.107.
7. Le determinazioni di cui ai commi 5, secondo periodo e 6 possono essere assunte dalla Commissione anche senza necessità di riunirsi ed avvalendosi di comunicazioni effettuate tramite servizi di recapito elettronici.”.

Art. 10

(Introduzione articolo 16bis del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. Dopo l'articolo 16 del Decreto Delegato n. 106/2012 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 16bis

(Verbalizzazione delle operazioni di concorso svolte dalla Commissione Giudicatrice)

1. Di ogni operazione svolta e deliberazione adottata dalla Commissione Giudicatrice viene effettuata, seduta stante, la verbalizzazione sintetica in apposito verbale redatto da membro della medesima Commissione da questa designato.
2. Nel verbale sono indicati il luogo, la data e l'ora di inizio e termine di ogni riunione nonché i nominativi dei presenti alla riunione e dei candidati che prendono parte alle prove.
3. Il verbale è chiuso al termine di ogni seduta con le firme del Presidente della Commissione Giudicatrice e di tutti i Commissari preposti alle singole operazioni, prove e valutazioni. Il verbale è riaperto nella seduta successiva.
4. La Commissione può essere coadiuvata da un segretario verbalizzante esterno alla Commissione medesima e nominato dal Presidente tra il personale in forza all'Amministrazione.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 17 Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 17 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:

“Art. 17**(Notifiche della graduatoria)**

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ovvero l'eventuale ufficio od organo delegato, in seguito al ricevimento della dichiarazione di legittimità in esito al controllo preventivo del Tribunale ai sensi del Titolo III della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche, notifica l'esito del concorso a ciascun concorrente tramite lettera raccomandata a/r oppure tramite i servizi elettronici di recapito certificato di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo. Alla notifica è allegata la graduatoria finale di merito con la relazione finale.
2. La graduatoria finale degli idonei è, altresì, pubblicata almeno presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e sul portale internet della Pubblica Amministrazione.
3. Il termine di impugnazione della graduatoria finale decorre dalla data del ricevimento della notifica dell'esito del concorso.
4. I documenti amministrativi relativi al procedimento concorsuale, ad esclusione degli atti di cui all'articolo 30, comma 4, lettera d) della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, possono essere oggetto di accesso agli atti ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV della Legge n. 160/2011 e successive modifiche con la limitazione di cui al comma 5.
5. Prima della notifica dell'esito del concorso, possono formare oggetto di accesso da parte del candidato unicamente i documenti relativi all'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione di cui all'articolo 9, comma 1.”.

Art. 12**(Modifiche all'articolo 20 del Decreto Delegato n.106/2012)**

1. L'articolo 20, comma 2 del Decreto Delegato n.106/2012 è così modificato:
“ 2. Il punteggio di cui al comma che precede viene così ripartito:
 - a) punti 70 (settanta) da attribuire alle prove previste dai moduli attivati;
 - b) punti 30 (trenta) da attribuire alla valutazione dei titoli.”.

Art. 13**(Modifiche all'articolo 23 del Decreto Delegato n. 106/2012)**

1. L'articolo 23 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:

“Art. 23**(Incidenza e ripartizione del punteggio per titoli)**

1. Il punteggio riservato ai titoli, di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo 20, pari a punti 30, viene ulteriormente ripartito percentualmente al suo interno nelle seguenti tipologie:
 - a) titoli di studio;
 - b) titoli di servizio;
 - c) titoli aggiuntivi accademici e di studio;
 - d) curriculum formativo;
 - e) curriculum professionale.
2. La ripartizione percentuale delle tipologie di titoli varia a seconda del livello del PDR a concorso in funzione all'appartenenza ad una delle seguenti fasce:
 - a) fascia A (PDR di grado IV e V):
 - titoli di studio: 30% del punteggio complessivo (punti 9);
 - titoli di servizio: 60% del punteggio complessivo (punti 18);
 - titoli aggiuntivi: 10% del punteggio complessivo (punti 3);
 - b) fascia B (PDR di grado VI e VII):

titoli di studio: 25% del punteggio complessivo (punti 7,5);
titoli di servizio: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 4,5);
curriculum formativo: 20 % del punteggio complessivo (punti 6);
curriculum professionale: 20 % del punteggio complessivo (punti 6)
1) fascia C (PDR di grado VIII e IX):
titoli di studio: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
titoli di servizio: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 4,5);
curriculum formativo: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
curriculum professionale: 25 % del punteggio complessivo (punti 7,5).”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 27, comma 4 del Decreto Delegato n.106/2012 è così modificato:
“4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, non verranno valutati, a prescindere dalla loro durata:
a) il servizio prestato in PDR inferiore di oltre un grado rispetto a quello messo a concorso;
b) il servizio prestato in PDR immediatamente inferiore coerente con quello messo a concorso, qualora tale servizio venga utilizzato per l'ammissione al concorso stesso in sostituzione del titolo di studio richiesto.”.
2. L'articolo 27, comma 7, primo periodo del Decreto Delegato n.106/2012 è così modificato:
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il periodo di servizio massimo valutabile ai fini del punteggio è di anni 4, ovvero 48 mesi.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 28 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 28, comma 1 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:
“1. I titoli accademici e di studio aggiuntivi a quelli richiesti dal bando, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) della Legge n. 107/2009, sono valutati, tenendo conto dell'attinenza con la posizione funzionale a concorso. Sino all'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b) della Legge 31 luglio 2009 n.105 relative alla valutazione e riconoscimento del merito dei dipendenti ed al ruolo e valore della formazione professionale, tali titoli non sono valutati qualora l'Amministrazione abbia integralmente sostenuto i costi di partecipazione ai corsi di studio ed accademici mentre qualora l'Amministrazione abbia contribuito al pagamento di una quota degli oneri di iscrizione, il punteggio attribuibile sarà ridotto proporzionalmente in ragione della percentuale di partecipazione alle spese sostenuta dall'Amministrazione stessa. L'eventuale contribuzione dell'Amministrazione ai costi di partecipazione ai corsi di studio ed accademici ai sensi del precedente periodo è annotata nel fascicolo del dipendente ed i bandi dei procedimenti selettivi prevedono l'obbligo per il candidato di dichiararla nella domanda di partecipazione.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 30 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 30 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:

“Art.30

(Curriculum formativo e professionale)

1. Saranno valutate le attività professionali e di formazione ed aggiornamento professionale, anche autonomamente intraprese, a condizione che siano formalmente documentate anche in semplice copia fotostatica, ed idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, purché coerenti con la posizione funzionale a concorso.
2. Saranno, altresì, valutati nell'ambito del curriculum professionale i periodi di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione non già considerati ai sensi dell'articolo 27, purché coerenti con la posizione funzionale a concorso.
3. Saranno valutati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche organizzati dall'Amministrazione quale formazione obbligatoria, purché non siano riferibili ad altri titoli già valutati, siano coerenti con la posizione funzionale a concorso ed abbiano previsto un esame finale. La valutazione avverrà tenendo conto della durata dei corsi.
4. Nell'ambito della valutazione del curriculum formativo, sono, altresì, considerate le idoneità conseguite in esito a precedenti concorsi su PDR di pari grado, di grado immediatamente inferiore o di grado superiore, in ragione di punti 0,50 per ciascuna idoneità che non abbia comportato un'assunzione, e per un massimo di punti 2.
5. Il conseguimento di attestati/licenze di abilitazione all'uso del computer e di possesso di conoscenze linguistiche rilasciati da istituti certificati a livello europeo, qualora non siano fra le competenze specifiche richieste dal bando o si configurino quale titolo coerente inferiore rispetto a quello richiesto, sono da considerarsi tra i titoli di merito che vengono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.
6. Il punteggio attribuito deve essere sinteticamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 31 del Decreto Delegato n.106/2012)

1. All'articolo 31 del Decreto Delegato n. 106/2012 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il procedimento ed il punteggio relativo alla valutazione del colloquio e dei titoli nell'ambito delle forme di selezione di cui al presente Titolo è definito dalla DGFP o dall'ufficio od organo delegato, tenendo conto delle esigenze di celerità e semplificazione degli adempimenti sottese all'utilizzo di tali modalità di reclutamento del personale, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge n.107/2009 e di Regolamento applicativo che sarà adottato dal Congresso di Stato.”.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 32 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 32, comma 2 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così modificato:
“2. La commissione di valutazione è composta dal Direttore della Funzione Pubblica o dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il candidato, da un esperto nella specifica professione ed, eventualmente, da ulteriori esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche che potrà avvenire anche tramite la somministrazione di questionari. Gli esperti sono nominati dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.”.
2. All'articolo 32 del Decreto Delegato n. 106/2012 è aggiunto il seguente comma:
“2bis. Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione ed il Direttore del Dipartimento possono delegare l'effettuazione della selezione rispettivamente ad altro Capo del Personale ed ad altro Direttore di Dipartimento.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 41 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. L'articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n. 106/2012 è così sostituito:

“1. Il candidato che, tra uno o più membri della Commissione ed uno o più partecipanti al concorso, rilevi il sussistere di rapporti di parentela, affinità, e coniugio di cui all'articolo 10, comma 5 della Legge n. 107/2009, e di costituzione di unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n. 147, che possano compromettere l'imparzialità delle operazioni di concorso, può avanzare istanza di ricsuazione verso il commissario o i commissari ritenuti incompatibili.”.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 47 del Decreto Delegato n. 106/2012)

1. All'articolo 47 del Decreto Delegato n. 106/2012 è aggiunto il seguente comma:

“3bis. I membri del Comitato Sindacale hanno, altresì, facoltà di chiedere la sospensione delle sedute in cui si tengono le prove dei candidati per avanzare eventuali osservazioni in ordine alla modalità di svolgimento della prova, richiedendo l'eventuale verbalizzazione dei rilievi formulati.”.

CAPO IV**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 67/2016 E ASSUNZIONI SU PDR SINO AL TERZO GRADO****Art. 21**

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato n. 67/2016)

1. L'obbligo di preventiva emissione di concorso interno e di corso-concorso interno previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5 del Decreto Delegato n.67/2016 per la definitiva copertura dei profili di ruolo (PDR) appartenenti ai gradi dal II al VI di cui all'Allegato A al medesimo decreto delegato, può essere derogato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica qualora, in ragione delle caratteristiche del PDR da coprire, vi sia oggettiva carenza nel Settore Pubblico Allargato delle professionalità ricercate.

Art. 22

(Assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrarsi su PDR sino al terzo grado)

1. L'assunzione a tempo indeterminato di personale su PDR sino al terzo grado di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n. 67/2016 per la copertura dei quali sia previsto, quale titolo di studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico in relazione all'età scolare, avviene direttamente dalle pubbliche graduatorie. Resta fermo, ai fini dell'assunzione, il possesso di:

- a) ove previsto dalle norme relative al PDR oggetto di copertura, ~~di~~ idoneità in esito a corso professionale specifico;
- b) idoneità in esito a corso di formazione preventiva di cui all'articolo 67 della Legge n.188/2011. Tale idoneità non è necessaria per i soggetti che abbiano superato periodi di prova alla dipendenze dell'Amministrazione.

2. Resta fermo ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1, il superamento del periodo di prova di sei mesi.

3. Prima di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti iscritti nelle pubbliche graduatorie, la copertura in via definitiva di PDR di cui al comma 1 avviene:

- a) in via prioritaria, mediante variazione dell'impegno orario di personale già in servizio su medesimo PDR con conseguente modifica dell'originario inquadramento;

b) in subordine, mediante avanzamento di carriera di personale già in servizio su PDR di grado inferiore, fermo restando quanto previsto al comma 1 secondo periodo.

4. La contrattazione di cui all'articolo 9 della Legge 20 novembre 1987 n. 138 è effettuata nella fase di definizione periodica del fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato ed è relativa alla previsione di PDR da coprirsi mediante rapporto di lavoro a tempo parziale da effettuarsi durante una parte della giornata e/o della settimana e/o del mese e/o dell'anno. Qualora l'esigenza di assunzione tramite rapporto di lavoro a tempo parziale si manifesti durante il periodo che intercorre tra una revisione e la successiva del fabbisogno generale, si applica il procedimento previsto dall'articolo 63, comma 4 della Legge n.188/2011, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 78/2018

Art. 23

(Modifiche all'articolo 21 del Decreto Delegato n.78/2018 – Disposizioni relative allo svolgimento di attività di docenza da parte di dipendenti pubblici)

1. All'articolo 21 del Decreto Delegato n. 78/2018 sono aggiunti i seguenti commi:
“6bis. Qualora le iniziative formative previste nel Piano di Formazione annuale nonché nelle sue eventuali integrazioni prevedano docenze di dipendenti pubblici, da effettuarsi fuori orario di lavoro, sono previsti, salvo rinuncia, compensi in favore dei predetti dipendenti sulla base di tariffario approvato dal Congresso di Stato su proposta elaborata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica tenendo conto dei parametri applicati dall'Università degli Studi e dal Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro.
6ter. L'attività di informazione e formazione svolta dal dirigente nei confronti di personale della propria Unità Organizzativa non rientra nell'ambito di applicazione del precedente comma 7 in quanto effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n.108. E', inoltre, fatta salva la norma speciale di cui all'articolo 10, comma 3 della Legge 6 novembre 2018 n.139.”.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 24

(Norme di raccordo)

1. In linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Delegato n. 106/2012, come novellato dal superiore articolo 15, sino all'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b) della Legge n.105/2009, il diploma di specializzazione conseguito in esito alla partecipazione a corsi accademici i cui oneri siano stati finanziati in tutto o in parte dall'Amministrazione, non è valutabile ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), secondo periodo della Legge n.108/2009.
2. Gli oneri relativi a trasferte effettuate da dipendenti della Pubblica Amministrazione e dei Corpi Militari e di Polizia nonché da magistrati per la partecipazione a corsi ed iniziative formative e di aggiornamento che si svolgano fuori territorio, sono imputati sul capitolo di spesa corrente del Bilancio dello Stato 1-8-1365 “Fondo per la formazione professionale e l'aggiornamento”.
3. All'articolo 50, comma 1 della Legge n. 188/2011 è soppressa l'espressione “il superamento del periodo di prova”.

4. All'articolo 67, comma 1 della Legge n. 188/2011 è soppressa l'espressione "all'iscrizione nella graduatoria" e sono aggiunti i seguenti periodi "I soggetti che non siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata in esito alla formazione preventiva di cui al precedente periodo, accedono alle posizioni di pubblico impiego per le quali tale formazione sia prevista, in via subordinata rispetto a coloro che abbiano conseguito la suddetta idoneità. L'attestazione di idoneità di cui al presente comma non è necessaria per i soggetti che abbiano superato periodi di prova alle dipendenze dell'Amministrazione".

5. All'articolo 30, comma 2 della Legge n. 188/2011 è aggiunta la seguente lettera:
"g bis. riceve e convalida la relazione sul periodo di prova."

6. Il Congresso di Stato adotta, su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica, Regolamento attuativo della Legge n. 107/2009 e del Decreto Delegato n. 106/2012, come modificati dai superiori Capi II e III, con particolare riferimento ai profili relativi al procedimento ed ai punteggi attribuibili nell'ambito delle forme di selezione di cui al Titolo IV del predetto Decreto Delegato n. 106/2012 nonché alla valutazione dei titoli accademici e di studio e del curriculum formativo e professionale.

7. Entro un mese dalla ratifica del presente decreto delegato il Congresso di Stato con propria delibera approverà una raccolta ufficiale in materia di concorsi e altre forme di selezione finalizzata a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

Art. 25 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 8 e l'articolo 36, comma 2 del Decreto Delegato n.106/2012;

b) l'articolo 42, comma 5, lettera d) della Legge n. 188/2011.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

